

COMUNE DI ODALENGO GRANDE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

INDAGINE DI MERCATO
Artt. 122, comma 7 e 57, comma 6,
del D. Lgs 163/2006

Manutenzione della rete viaria comunale

Programma "6000 Campanili": *Legge 9 agosto 2013 n. 98, art. 18, comma 9, di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69.*

Oggetto: Verbale di verifica requisiti per la candidatura per l'individuazione degli operatori economici da invitare nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006

L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di agosto, il Sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza del Sindaco - Responsabile del Servizio LL.PP. Sig. Olivero Ing. Fabio e la dipendente Genesin Laura, procede all'apertura dei plichi presentati degli operatori economici che hanno partecipato all'indagine di mercato indetta dal Comune, che si presentano integri ed idoneamente sigillati, ed a stilare il presente verbale delle operazioni relative alla verifica dei requisiti e della documentazione richiesta nell'avviso di indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006.

Premesso:

Che con propria Determinazione n. 10 del 23/07/2014 si stabiliva di avviare la procedura per l'individuazione degli operatori economici da invitare nella procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs 163/2006 per l'affidamento dei lavori di manutenzione della rete viaria comunale di cui al Programma "6000 Campanili": *Legge 9 agosto 2013 n. 98, art. 18, comma 9, di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69*, mediante indagine di mercato;

Che avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Odalengo Grande dal 23/07/2014 e all'albo pretorio dal 23/07/2014 al 04/08/2014.

Che entro le ore 12 del 4 agosto 2014 hanno presentato istanza di candidatura le sotto elencate ditte:

Protocollo	Ditta	Sede
634	EUROVERDE sas	Torino
635	PORTALUPI CARLO IMPRESA spa	Ticineto (AL)
638	ETS Eco Tecnologie Stradali srl	Gossolengo (PC)
639	IMPRESA VERARDI & C. srl	Morano sul Po
640	BOGGERI spa	Cabella Ligure (AL)
641	BRUSSI COSTRUZIONI srl	Nervose della Battaglia (TV)
642	COS.MO.SRL	Sarezzano (AL)
643	ITALFRESE srl	Torino
644	CANTIERI STRADALI GALLO spa	Arborio (VC)
645	IMPRESA CO.VER. srl	Morano sul Po
646	Mussano Baracco srl	Frassineto Po (AL)
647	BALACLAVA srl	Cortemiglia (CN)
648	S.A.M. spa	Monforte d'Alba (CN)
649	N.G.F. srl	Casal Cermelli (AL)
650	COOP EDILE S.C.AR.L.	Casale M.to (AL)
651	GIUGGIA Costruzioni srl	Villanova Mondovì
656	COEDIS srl	Casale M.to
657	GIUSTINIANA srl	Gavi (AL)
658	AGEST COSTRUZIONI srl	Mezzana Bigli (PV)
659	LERTA & C. srl	Fabbrica Curone (AL)
660	CUBITO ANTONINO	Valenza (AL)

	srl	
661	ALPE strade srl	Melazzo (AL)
662	Impresa Graziano Giovanni	Antignano (AT)
663	ASTI ASFALTI srl	Asti
664	MARIETTA spa	Balangero (TO)
665	COMAS srl	Torino
667	ALLARA spa	Casale M.to
668	CO.GE.A.T. srl	Torino

Aperte le buste secondo l'ordine di arrivo, risulta quanto segue:

Proto-collo	Ditta	Sede	impianto indicato	Doc. ubicazione impianto	Disponibilità impianto e documentazione ex art. 49	Iscrizione white list	SOA	Dichiarazione possesso Requisiti Art. 38
634	EUROVERDE sas	Torino	CALCSTRUZZI GERMINE srl	SI	Non presenta né documentazione di avvalimento né documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto	NO	SI	SI
635	PORTALUPI CARLO IMPRESA spa	Ticineto (AL)	PORTALUPI (impianto in proprio)	SI	Non necessaria (impianto in proprio)	SI	SI	SI
638	ETS Eco Tecnologie Stradali srl	Gossolengo (PC)	UNITA^ LOCALE PRODUZIONE BITUMI ASTI (impianto in proprio)	SI	Non necessaria (impianto in proprio)	SI	SI	SI

639	IMPRESA VERARDI & C. srl	Morano sul Po	VERARDI (impianto in proprio)	SI	Non necessaria (impianto proprio) in	NO, dichiara di aver provveduto ad avviare il procedimento per l'iscrizione	SI	SI
640	BOGGERI spa	Cabella Ligure (AL)	Nessuno	Non presenta documenti	Non presenta documenti	NO	SI	SI
641	BRUSSI COSTRUZIONI srl	Nervose della Battaglia (TV)	Nessuno	Non presenta documenti	Non presenta documenti	SI	SI	SI
642	COS.MO.SRL	Sarezzano (AL)	IMPIANTO PORTALUPI	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	NO, dichiara di aver provveduto ad avviare il procedimento per l'iscrizione	SI	SI
643	ITALFRESE srl	Torino	FRANCO EUGENIO	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	NO, richiesta iscrizione	SI	SI

644	CANTIERI STRADALI GALLO spa	Arborio (VC)	IMPIANTO VERARDI	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	NO	SI	SI
645	IMPRESA CO.VER. srl	Morano sul Po	IMPIANTO VERARDI	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	NO, dichiara di aver provveduto ad avviare il procedimento per l'iscrizione	SI	SI
646	MUSSANO e BARACCO srl	Frassineto Po (AL)	MUSSANO e BARACCO (impianto proprio) in	SI	Non necessaria (impianto in proprio)	SI	SI	SI
647	BALACLAVA srl	Cortemiglia (CN)	C.M. strade srl	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	NO, nota Prefettura di avvio procedura iscrizione.	SI	SI

648	S.A.M. spa	Monforte d'Alba (CN)	IMPIANTO VERARDI	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	NO, dichiara di aver provveduto ad avviare il procedimento per l'iscrizione	SI	SI
649	N.G.F. srl	Casal Cermelli (AL)	Impianto a distanza superiore rispetto ai 35 km richiesti	doc. inidonea	doc inidonea	NO	SI	SI
650	COOPEDILE S.C.AR.L.	Casale M.to (AL)	IMPIANTO MUSSANO BARACCO E	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	SI	SI	SI
651	GIUGGIA Costruzioni srl	Villanova Mondovì	Nessuno	Non presenta documenti	Non presenta documenti	NO	SI	SI
656	COEDIS srl	Casale M.to	IMPIANTO ALLARA	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	SI	SI	SI

657	GIUSTINIANA srl	Gavi (AL)	IMPIANTO ALLARA	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	SI	SI	SI
658	AGEST COSTRUZIONI srl	Mezzana Bigli (PV)	IMPIANTO ALLARA	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	SI	SI	SI
659	LERTA & C. srl	Fabbrica Curone (AL)	IMPIANTO PORTALUPI	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	SI	SI	SI
660	CUBITO ANTONINO srl	Valenza (AL)	IMPIANTO PORTALUPI	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	NO	SI	SI

661	ALPE strade srl	Melazzo (AL)	IMPIANTO PORTALUPI	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	No Richiesta iscrizione	SI	SI
662	Impresa Graziano Giovanni	Antignano (AT)	Impianto Graziano (Impianto in proprio)	SI	Non necessaria (impianto in proprio)	NO, richiesta iscrizione	SI	SI
663	ASTI ASFALTI srl	Asti	IMPIANTI EDILSCAVI	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	NO, richiesta iscrizione	SI	SI
664	MARIETTA spa	Balangero (TO)	IMPIANTO PORTALUPI	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	NO	SI	SI

665	COMAS srl	Torino	IMPIANTO ALLARA	SI	Presenta generica documentazione di disponibilità resa dal titolare dell'impianto ma non presenta i documenti di cui all'art 49	SI	SI	SI
667	ALLARA spa	Casale M.to	ALLARA (impianto proprio) in	SI	Non necessaria (impianto proprio) in	SI	SI	SI
668	CO.GE.A.T. srl	Torino	Nessuno	Non presenta documenti	Non presenta documenti	NO	SI	SI

Tutte le ditte, inoltre, hanno presentato le dichiarazioni richieste ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

Risulta pertanto che le sole ditte in possesso di tutti i requisiti indicati nell'avviso di indagine di mercato, e che possono essere invitate alla procedura sono le seguenti:

Protocollo	Ditta	Con sede
635	PORTALUPI CARLO IMPRESA spa	Ticineto (AL)
638	ETS Eco Tecnologie Stradali srl	Gossolengo (PC)
646	Mussano Baracco srl	Frassineto Po (AL)
667	ALLARA spa	Casale M.to

Le restanti ditte non sono in possesso dei requisiti prescritti perché in alcuni casi non risultano iscritte alla White List di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013, in altri casi non risultano in possesso dell'impianto avente le caratteristiche indicate nell'avviso di indagine, o, comunque, non hanno

presentato la documentazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 per potersi legittimamente avvalere di un impianto nella disponibilità di un soggetto terzo.

A questo proposito, si evidenzia che l'art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 non obbliga necessariamente le stazioni appaltanti ad invitare 10 imprese per lavori di importo superiore a 500.000 euro, poiché detto numero deve essere rispettato *“se sussistono aspiranti idonei in tali numeri”*.

Tuttavia, nell'avviso di indagine si precisava che *“qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 10, il Responsabile del Procedimento si riserva, senza alcun obbligo, di individuare altri operatori economici sino ad arrivare al numero di 10 operatori se sussistono aspiranti idonei in tale numero”*.

La stazione appaltante intende quindi avvalersi di questa facoltà, invitando altri operatori economici secondo modalità il più possibile trasparenti e rispettose dei principi in materia di evidenza pubblica, oltre ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e quindi attingendo tra gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura.

Alla luce di questi principi, non è senz'altro possibile invitare imprese che difettino del requisito della titolarità dell'impianto avente le caratteristiche indicate nell'avviso di indagine, requisito legittimo (come sancito dall'ordinanza 14 luglio 2005, n. 1865 del T.A.R. Lombardia, che costituisce un precedente specifico, per di più reso nei confronti di alcuni operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse) e di importanza fondamentale nella prospettiva del Comune).

Infatti, nessuna delle imprese che hanno dichiarato di volersi avvalere di un impianto di terzi ha presentato la documentazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 per potersi legittimamente avvalere di un impianto nella disponibilità di un soggetto terzo, sebbene nell'avviso fosse espressamente richiesto di presentare la predetta documentazione a garanzia della serietà dell'impegno del terzo ed a tutela dell'interesse pubblico.

A questo proposito, si osserva che con l'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 il legislatore ha rigidamente disciplinato l'istituto dell'avvalimento cercando di contemperare due esigenze di carattere contrapposto, quella di consentire una più ampia partecipazione alle gara, e quella di fissare alcune garanzie in favore della stazione appaltante.

Ad esempio, l'articolo 49 del codice dei contratti obbliga il concorrente indiretto, denominato *“ausiliario”* o *“avvalente”*, a rendere alcune dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al fine di comprovare innanzitutto di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (art. 49, lett. b) e c)), e finalizzate a creare un legame tra stazione appaltante e l'impresa avvalente, costringendo quest'ultima ad obbligarsi sia nei confronti della stazione appaltante (art. 49, lett. d)), sia nei confronti del concorrente *“ausiliato”* o *“avvalso”* (art. 49, lett. f)), così mettendo a disposizione determinate risorse per consentire la corretta esecuzione dell'appalto.

Del resto, la giurisprudenza che si è occupata dell'avvalimento, proprio al fine di evitare un uso di questo istituto contrario ai principi in precedenza delineati, è molto rigorosa nell'affermare che l'avvalimento nelle pubbliche gare è consentito a patto che vengano scrupolosamente rispettate tutte le

prescrizioni fissate nell'articolo 49 a presidio dell'interesse pubblico, posto che *“la facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al principio generale, che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i requisiti di qualificazione”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 20 novembre 2008, n. 5742; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione 22 aprile 2008, n. 1856; Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 14 febbraio 2005, n. 435; T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza 12 maggio 2008, n. 3875; T.A.R. Campania, Sez. VIII, sentenza 22 maggio 2009, n. 2852; T.A.R. Piemonte, Sez. I, - sentenza 30 marzo 2009, n. 837).

Nel caso di specie, sono state presentate per lo più generiche dichiarazioni di disponibilità rese dai titolari dell'impianto, e non sono stati presentati i documenti di cui all'art 49 del D. Lgs. n. 163/2006, in violazione di una specifica richiesta inserita nell'avviso.

Se anche si volesse seguire un approccio meno rigoroso, e si volesse prescindere dalle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di moralità in capo all'impresa ausiliaria di cui all'art 49, primo comma lett. *b*) e *c*) del D. Lgs. n. 163/2006 (almeno nei confronti di quegli operatori economici che hanno dichiarato di volersi avvalere di un impianto di proprietà di imprese che hanno comunque partecipato in proprio alla manifestazione di interesse, perché in questi casi le stesse sono state comunque acquisite dal Comune) nel caso di specie non si poteva certo prescindere dalla produzione del contratto di avvalimento, e/o dalla produzione della dichiarazione di cui alla lett. *a*) dell'art. 49, e/o dalla produzione di dichiarazioni con cui l'ausiliario si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante l'impianto di cui si discute per tutta la durata dell'appalto, idonee a far sorgere la responsabilità solidale di cui al quarto comma della citata norma (circa l'importanza del contratto di avvalimento, al fine integrare qualsivoglia tipologia di requisito, si confronti di recente T.A.R. Lombardia, Sez. IV, ordinanza 11 luglio 2014, n. 974). La predetta carenza non risulta, quindi, meramente formale anche perché, come anticipato, alcune imprese hanno dichiarato di voler partecipare avvalendosi di impianti facenti capo ad imprese che a loro volta hanno presentato un'autonoma istanza di partecipazione. È evidente che il mancato rispetto delle formalità di cui all'articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 ha fatto sì che nel caso di specie venisse “obliterato” il precetto dell'ottavo comma dell'articolo 49 del codice dei contratti che vieta di avvalersi di un requisito posseduto da un'impresa che abbia già messo a disposizione lo stesso di un altro concorrente o che abbia partecipato autonomamente alla gara. In ogni caso, comunque, non è possibile invitare le imprese che hanno reso simili dichiarazioni, perché ciò integrerebbe, appunto, la violazione del precetto di cui all'ottavo comma dell'articolo 49 del codice dei contratti e il Comune non potrebbe certo farsi “garante” in sede di procedura negoziata di una simile violazione.

Per ragioni analoghe non possono però essere invitate neppure le imprese che hanno dichiarato di volersi avvalere degli impianti delle imprese terze non partecipanti autonomamente alla gara. Con riferimento a queste imprese, infatti, non soltanto difettano le dichiarazioni di avvalimento e impegno a cui si è fatto riferimento in precedenza, ma difettano altresì le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di moralità in capo all'impresa ausiliaria di cui all'art 49, primo comma lett. *b*) e *c*) del D. Lgs. n. 163/2006.

In applicazione della “clausola di riserva” inserita nella avviso (volta a stabilire che *“qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 10, il Responsabile del Procedimento si riserva, senza alcun obbligo, di individuare altri operatori economici sino ad arrivare al numero di 10 operatori se sussistono aspiranti idonei in tale numero”*) è possibile invece invitare alla procedura le imprese che hanno correttamente

indicato di avere la disponibilità dell'impianto avente le caratteristiche richieste, ma che non risultano ancora iscritte nella White List di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013.

La predetta iscrizione non risulta allo stato obbligatoria (essendo previsto un periodo di transizione dall'articolo 29, comma 2, del D.L. n. 90/2014) e potrà quindi essere integrata in seguito inserendo nella lettera d'invito una disposizione che obblighi i concorrenti a conseguire l'iscrizione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della lettera d'invito (del resto, le imprese meglio indicate in seguito hanno manifestato la propria intenzione di iscriversi quanto prima alla predetta white list, per cui nel caso di specie ben si potrà avverare la condizione prevista dall'articolo 29, comma 2, del D.L. n. 90/2014 con riferimento al regime transitorio). Naturalmente, ciò che si consente di integrare al concorrente è la sola carenza formale della mancata iscrizione alla lista, e non eventuali carenze di carattere sostanziale (allo stato non riscontrate dal Comune) inerenti ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, che disciplinano anche cause di esclusione volte a colpire attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. In sede di partecipazione, infatti, sarà richiesto ai concorrenti di attestare l'insussistenza delle predette cause di esclusione, ed il Comune svolgerà tutte le dovute verifiche al riguardo.

Pertanto, oltre alle 4 ditte sopra indicate, potranno essere invitate le ulteriori 2 ditte, così raggiungendo il numero complessivo di 6 ditte.

Prot.	Ditta	Sede	
639	IMPRESA VERARDI & C. srl	Morano sul Po	
662	Impresa Graziano Giovanni	Antignano (AT)	

La documentazione concernente l'avviso di cui si discute viene custodita in armadio chiuso.
Odalengo Grande, 05/08/2014

Il Segretario Comunale
(DI MARIA dott.ssa Maria Luisa)
FIRMATO